DISPOSIZIONI URGENTI SULLA CRISI IN UCRAINA

Art. 3

Disposizioni urgenti di semplificazione delle procedure per gli interventi di assistenza o di cooperazione in favore dell'Ucraina

Per gli interventi di assistenza o di cooperazione in favore delle autorita' e della popolazione dell'Ucraina, fino al 31 dicembre 2022, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo sono autorizzati a procedere in deroga alla legge 11 agosto 2014, n. 125, alle relative disposizioni attuative e a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Gli interventi di cui al presente articolo sono deliberati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Vice Ministro delegato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125.

Versione in vigore dal 25 febbraio 2022, non più in vigore dal 14 aprile 2022 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina
Estremi	Decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 2022

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-sulla-crisi-in-ucraina/art-3-disposizioni-urgenti-di-semplificazione-delle-procedure-per-gli/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it